



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Presidente

Alla c.a. Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Antonio Mazzeo

Subemendamento N.1 proposto alla PDLIP n. 5

“Procedure e **tempi** per l'assistenza **sanitaria** regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

All'emendamento n. 1 del consigliere Sostegni si propone di sostituire le parole “per l'attuazione delle” con le parole “**non attuare le**”.

Relazione illustrativa: La proposta base in esame, anche come emendata, si allontana sensibilmente dalle sentenze della Corte 242/19 e 135/24, che vengono disattese in punti essenziali delle stesse.

Relazione finanziaria: la richiesta subemendativa non altera l'impatto economico già stimato per la proposta cui fa riferimento.

AOCRT Protocollo n. 0001634/06-02-2025



02.07

Il consigliere

Marco Stella



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Presidente

Alla c.a. Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Antonio Mazzeo

Subemendamento N.2 proposto alla PDLIP n. 5

“Procedure e **tempi** per l'assistenza **sanitaria** regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

All'emendamento n. 2 del consigliere Sostegni si propone di aggiungere le parole: “, **dunque disciplinando la verifica dei requisiti esimenti la reclusione in caso di attività sussumibili nell'art. 580 c.p. ed escludendo ogni obbligo di prestazioni farmacologiche e/o mediche finalizzate ad anticipare la morte del malato “per l'attuazione delle” con le parole “non attuare le”**”.

Relazione illustrativa: La proposta subemendativa riporta l'oggetto dell'emendamento n. 2 (di per sé, comunque, del tutto generico e privo di ogni significato normativo) ai contenuti essenziali delle richiamate sentenze della Consulta.

Relazione finanziaria: la richiesta subemendativa non altera l'impatto economico già stimato per la proposta cui fa riferimento, anzi ridimensionandolo.

Il consigliere

Marco Stella

AOCRT Protocollo n. 0001636/06-02-2025



02.07



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Presidente

Alla c.a. Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Antonio Mazzeo

Subemendamento N.3 proposto alla PDLIP n. 5

“Procedure e **tempi** per l'assistenza **sanitaria** regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

All'emendamento n. 3 del consigliere Sostegni si propone di sostituire le parole: “fino all'entrata in vigore della disciplina statale”, con le parole “**Dopo l'entrata della disciplina statale e nei limiti di coerenza con la stessa**”.

Relazione illustrativa: La proposta subemendativa evita l'applicazione gravemente erronea del principio di *cedevolezza* che propone l'emendamento n. 3. Invece, l'ambito di possibile applicazione di una “*clausola di cedevolezza*” “*attiene alle materia di competenza esclusiva regionale e a quelle di competenza concorrente*”, “*senza però che la previsione della clausola consenta alle Regioni di intervenire in ordine a profili che attengano alla competenza esclusiva del legislatore statale*” (Corte costituzionale n. 1/2019).

Relazione finanziaria: la richiesta subemendativa non altera l'impatto economico già stimato per la proposta cui fa riferimento, anzi ridimensionandolo.

Il consigliere

Marco Stella

AOCRT Protocollo n. 0001638/06-02-2025



02.07



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia
Il Presidente

Alla c.a. Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Antonio Mazzeo

Subemendamento N.5 proposto alla PDLIP n. 5

“Procedure e **tempi** per l'assistenza **sanitaria** regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

All'emendamento n. 5, comma 1, del consigliere Sostegni si propone di **eliminare** le parole: “nonché per l'approvazione o definizione delle relative modalità di attuazione”.

Relazione illustrativa: La proposta subemendativa evita l'introduzione di un *obbligo* del servizio sanitario pubblico di fornire prestazioni di morte ai più fragili, e ciò, per evitare che una legge introduca un pubblico messaggio di disvalore ai malati più fragili nella società toscana, per rispetto alla sentenza della Corte costituzionale 242/19, che esclude la possibilità di un “obbligo” da parte del Servizio Sanitario Pubblico, salvo sovvertirne il senso stesso e, comunque, per la assoluta carenza di competenza della Regione in una materia che incide sul diritto penale, sul diritto civile, nonché otterrebbe l'effetto di introdurre surrettiziamente un LEA che è di competenza esclusiva dello Stato centrale. Quindi, la proposta di legge è foriera di un inedito “federalismo della cura e della morte” assolutamente inaccettabile nel nostro ordinamento e più che mai per una Regione, come la Toscana, che ha impugnato avanti alla Consulta la legge nazionale sull'autonomia differenziata, avendo paventato proprio tale pericolo di rottura istituzionale persino per competenze regionali afferenti a materia assai meno essenziali in termini di incidenza antropologica di quello in oggetto.

Relazione finanziaria: la richiesta subemendativa non altera l'impatto economico già stimato per la proposta cui fa riferimento, anzi ridimensionandolo.

Il consigliere

Marco Stella

AOCRT Protocollo n. 0001641/06-02-2025



02.07



REGIONE TOSCANA

Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare Forza Italia

Il Presidente

Alla c.a. Presidente del Consiglio Regionale della Toscana

Antonio Mazzeo

Subemendamento N.6 proposto alla PDLIP n. 5

“Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza n. 242/19 della Corte costituzionale”

All'emendamento n. 5, c. 3 del consigliere Sostegni si propone di sostituire le parole: “alla Commissione ... sanitario regionale)”, con le parole “**al Comitato Etico Territoriale di cui all'art. 2, comma 10, della legge n 3/2018 individuato sulla base della residenza dell'istante, debitamente integrato con tutte le competenze professionali e relazionali necessarie rispetto alla specifica situazione di ogni richiedente, secondo le indicazioni del Comitato Nazionale di Bioetica del 24 febbraio 2023**”.

Relazione illustrativa: La richiesta subemendativa intende riportare il testo proposto con l'emendamento a coerenza con la sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale, la quale, infatti, fa riferimento ai c.d. CET (Comitati Etici Territoriali) di cui al D.L. n. 158/2012, cui ha fatto seguito la legge n.3/2018 (c.d. “legge Lorenzin”), attuata con i Decreti del Ministro della Salute 23A00850, 23A00851, 23A00852, 23A00853 del gennaio 2023, che -questi soli- sono organi del Servizio Sanitario **Nazionale**, disciplinati in modo unitario in tutto il territorio italiano e competenti specificatamente in materia di sperimentazione dei farmaci, cui è stata conferita dalla Consulta anche la verifica di una valutazione etica per la protezione di persone particolarmente vulnerabili attesa la situazione di malattia in parola. Rispetto alle esigenze di previa valutazione della presenza dei requisiti per l'esimente penale, si ritengono, poi, molto pertinenti le indicazioni derivanti dal documento del Comitato Nazionale di Bioetica del 24 febbraio 2023 (<https://bioetica.governo.it/media/4825/risposta-al-quesito-ministero-della-salute-e-comunicato-stampa-n-3-28-marzo-2023docx.pdf>), che ha ritenuto, in coerenza con le indicazioni della Consulta nella citata sentenza n. 242/2019, che gli organi preposti a tale valutazione siano i Comitati Etici Territoriali, ma assicurando “*un approccio «caso per caso», che garantisca prossimità con il paziente che chiede assistenza al suicidio, una commissione integrata con esperti esterni, in modo da assicurare le competenze professionali e relazionali ritenute necessarie in riferimento alla situazione clinica di ogni singolo richiedente*», che vengono, infatti, proposte anche nella presente sede

Relazione finanziaria: la richiesta subemendativa non altera l'impatto economico già stimato per la proposta cui fa riferimento.

Il consigliere

Marco Stella

AOCRT Protocollo n. 0001642/06-02-2025




02-07



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

AOCRT Protocollo n. 0001746/07-02-2025



02.07

Firenze, 7 febbraio 2025

Al Presidente del Consiglio regionale

Oggetto: Subemendamento all'emendamento n. 11 (n. prot. 0000710/02.07 del 17-1-2025) alla Proposta di legge di iniziativa Popolare n. 5 (Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 242/2019)

Subemendamento

All'emendamento in oggetto, sono apportate le seguenti modificazioni:

- nei "Visto", dopo il quarto "Visto", è inserito il seguente:

“Vista la legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore);”;










- all'interno del "Considerato quanto segue", prima del punto 1 è inserito il seguente:

“01. La Regione Toscana, anche nell'attuazione della presente legge, tutela la dignità della vita della persona nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e in conformità alle leggi dello Stato, garantendo anche nella fase terminale della vita, l'assistenza sanitaria necessaria nel rispetto della legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore), nonché, all'interno delle strutture pubbliche, il sostegno psicologico e, quando richieste, l'assistenza spirituale o laica.”.

Relazione illustrativa

Il presente emendamento inserisce un punto specifico nel Preambolo, ulteriore rispetto a quelli previsti dall'emendamento in oggetto.

I Consiglieri

	BENUCCI
	MARCO MARTINI
	CRISTINA GIACOMINI
	CECCARELLI
	FRATTONI
	SPASICH
	NICCOLI
	MERLETTI
	PUPPA



02.07

AL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO

PALP N. 5

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO (TESTO SOSTITUTIVO)

PROT. N. 1740

ALL'ART. 3 COMMA 2 lett a) dopo le parole "un medico
palliativista" è aggiunta "CON COMPETENZE ED ESPERIENZE
ASSISTENZIALI".

CONTESTUALMENTE È RITIRATO EME 13 prot. 1627

MARCO STAN

MARCO
SOSTECINI

IL CONSIGLIERE
[Signature]

[Signature]

[Signature]

DONATELLA STAN

Presentato in aula
Il 11/2/2025
Alle ore 16.05
Per il Presidente

[Red Signature]